



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da Scuderi Antonino in data 4 aprile 2023;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 6 aprile 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII;

rilevato che, con integrazione trasmessa in data 19 aprile 2023, il professionista ha reso i necessari chiarimenti in ordine alla previsione di cui all'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art. 70, comma 4, CCII*;

ritenuta, nondimeno, l'opportunità di disporre, a mente della disposizione appena citata, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul



patrimonio del debitore nonché il divieto per quest'ultimo di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;



DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista - sentito il debitore - riferisca per iscritto a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 20 aprile 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*





STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Del Sig. Scuderi Antonino, nato a Palermo il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], residente a Palermo (PA) in via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec ettorevolpe@pec.it, fax: 091.651.64.44)

PREMESSO

- Che l'odierno istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendo le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela a tale scopo predisposti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
- Che, per tale ragione, presentava all'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, istanza di nomina del Gestore della crisi al fine di essere coadiuvata nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi il Dott. Giuseppe Aprile.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I. Sui requisiti di ammissibilità

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art 67 e s.s. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare, il proponente:

- a) Come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale "stato di crisi o di insolvenza del consumatore";



- b) è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 lett. e) Codice della Crisi.
- c) non è soggetto o assoggettabile ad altre procedure concorsuali vigenti;
- d) non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.;
- g) la domanda è corredata dell'elenco e della documentazione di cui all’art. 67 L.F.

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il nucleo familiare dell’istante è composto dallo stesso e dalla moglie sig.ra Pecoraro Gabriella. In realtà dal 2017, dopo la separazione dalla moglie il figlio Danilo è tornato presso l’abitazione genitoriale, rientrando a carico nello stato di famiglia, ma oggi, avendo riacquisito una discreta stabilità economica, ne è di fatto fuoriuscito.

Il sig. Scuderi risulta pensionato INPS dal 2006 e percepisce un reddito annuo netto complessivo di euro [REDACTED] comprensivi della tredicesima mensilità come è dato rilevare dalla certificazione unica dei redditi 2022 anno d'imposta 2021.

Risulta unico percettore di reddito del nucleo familiare. Invero il figlio, che come sopra rappresentato dal 2017 vive stabilmente con i genitori, risulta oggi assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di impiegato di IV livello presso un supermercato della società Margherita distribuzioni srl e percepisce una retribuzione media mensile di circa euro [REDACTED]. In considerazione degli assegni e della quota degli alimenti che corrisponde ai figli ed alla ex moglie, come da omologa di separazione, pari ad euro [REDACTED] la quota di stipendio a disposizione mensilmente, considerando gli impegni finanziari assunti, risulta del tutto insufficiente a garantire il soddisfacimento dei minimi bisogni personali.

La condizione di sovraindebitamento dell’istante trae origine principalmente dalla decisione, obbligata, del figlio di trasferirsi presso la casa genitoriale dopo la separazione con la moglie non riuscendo con i propri mezzi economici a garantirsi la locazione di un nuovo immobile.

Il maggior carico di costi a carico del sig. Scuderi nasce dunque dalla necessità di aiutare il figlio nella gestione economica dei suoi due figli nati dal matrimonio.



Lo stipendio del figlio ██████, allora dipendente part time del gruppo Auchan, era pari ad appena ██████ euro mensili che, decurtato dalle spese per assegni ed alimenti e dal pagamento di due piccoli prestiti, si riduceva ad appena ██████ euro circa che non consentivano in alcun modo di contribuire alle spese familiari dei genitori. Solamente nel maggio 2021 il figlio recuperava una maggiore indipendenza economica allorquando il personale ex Auchan veniva assorbito dal gruppo supermercati Decò che gradualmente lo inquadrava con contratto full time portando la retribuzione a circa euro ██████ mensili. Si precisa che in ragione della maggiore capacità economica il figlio ██████ sta cercando propria abitazione presso cui trasferirsi e pertanto uscirà dal nucleo familiare del padre.

Nel 2017, inoltre, il nucleo familiare era gravato da un ulteriore elemento di tensione economica oltre che fonte di preoccupazione, dacché la figlia ██████ pativa sinistro stradale che le causava la rottura del bacino del femore.

In particolare si segnala che la dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 2017 ha registrato un forte aumento delle spese mediche pari in dichiarazione ad euro ██████

██████████, infatti, seppur con grandi sacrifici il sig. Scuderi riusciva compiutamente a gestire le spese familiari ed a far fronte con regolarità al pagamento delle obbligazioni assunte con gli istituti bancari e finanziari.

I finanziamenti erano inizialmente contratti, prima che cominciasse la fase patologica per cui il nuovo debito serviva esclusivamente per pagare debito già in essere, per finalità importanti quali ad esempio consentire il percorso di studi universitario alla figlia Silvia, che dopo il diploma di laurea ottenuto presso l'università di Palermo in Scienze della Comunicazione si trasferiva a Roma dove alla Luiss conseguiva un master di specializzazione. Ed ancora, il sig. Scuderi prestava nuovamente iniziale aiuto economico alla figlia quando, dopo il Master, si trasferiva a Milano dove oggi vive stabilmente ed è economicamente indipendente.

La volontà di adempiere con regolarità agli impegni assunti (si tenga conto che il sig. Scuderi ha seguito a pagare regolarmente praticamente fino alla sofferta decisione di attivare la presente procedura) e cercare di garantire il soddisfacimento minimo dei bisogni della sua famiglia tuttavia lo portavano a contrarre sempre più nuovo debito per pagare le obbligazioni assunte, sicché



entrava nella tristemente nota spirale del debito che paga altro debito. Come detto, il sig. Scuderi riusciva a sostenere i pagamenti sino a maggio del corrente anno quando fattori nuovi e non prevedibili quali l'aumento delle utenze causate dal maggior costo di approvvigionamento delle materie prime, all'innalzamento in generale del costo della vita rendevano impossibile il pagamento delle rate delle obbligazioni assunte, già invero da tempo non praticabile se non con un continuo ed ulteriore ricorso al credito sempre e colpevolmente accordato dagli istituti erogatori.

Nel corso degli ultimi anni si segnala infatti che la sorella della moglie del sig. Scuderi ha regolarmente aiutato la famiglia con versamenti periodici, ovviamente non bastevoli a superare ed a maggior ragione a risolvere definitivamente il bisogno di liquidità del nucleo familiare che ogni mese vedeva assorbita interamente la pensione dal pagamento delle rate dei prestiti.

Va osservato che il ricorso al credito degli ultimi anni si riduceva di fatto alla mera estinzione di prestiti in essere che si risolvevano in erogazioni di poco conto se non addirittura del tutto irrisorie come nel caso dell'ultimo mutuo contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con IBL il 01.04.2022 con cui estingueva precedente cessione del 2017 sempre concessa da IBL ed a fronte della quale gli venivano erogati solamente 3.803,84 su un capitale lordo mutuato di euro 48.720,00 ed ancora il prestito Compass del 26.10.2021 con il quale estingueva precedente posizione sempre contratta con Compass meno di un anno prima il 30.07.2020 ed a fronte della quale gli erogavano appena 7.500,00 euro. Risulta del tutto evidente che, in ultimo, il comportamento delle finanziarie, protese soltanto a tutelare il rientro dei propri crediti concedendo nuovo debito, ha concorso definitivamente ed in via decisiva a conclamare lo stato di crisi da sovraindebitamento del ricorrente.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Il debito complessivo in capo al sig. Scuderi è di euro XXXXXXXXXX

1) Debito nei confronti di Agos ducato spa relativo a contratto di prestito personale n. 52658205 del 31.07.2015 del valore originario di euro 31.380,000 che prevede il pagamento di n. 120 rate da euro 417,00. Con il



prestito il sig. Scuderi estingueva precedente contratto stipulato in data 01.12.2011 con valore all'estinzione di euro 23.231,77 e riceveva un importo erogato di euro 5.768,00 con il quale aiutava la figlia che si era dopo gli studi trasferita a Roma e successivamente a Milano. Il debito residuo comunicato dalla creditrice con allegazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine è pari ad euro 15.054,74.

2) Debito nei confronti Agos ducato spa relativo a contratto di carta di credito revolving [REDACTED] del 05.05.2011 dal valore di fido concesso di euro 7.100,00 ed una rata di rimborso mensile di euro 213,00. Il debito residuo comunicato dalla creditrice con allegazione della lettera di decadenza dal beneficio del termine è pari ad euro 7.534,80.

3) Debito nei confronti di Unicredit Banca per apertura di credito in conto corrente (Conto corrente [REDACTED]), cointestato con la moglie sig.ra [REDACTED], del 20.12.1982 del valore affidato di euro 3000,00. Il debito residuo precisato dalla creditrice è di euro 2.601,63.

4) Debito nei confronti di IBL Banca spa per contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] dal valore lordo mutuato di euro 48.720,00 da restituire in n.120 rate da euro 381,00. Il finanziamento estingueva precedente cessione del quinto sempre concessa da IBL l'11.12.2017 del valore all'estinzione di euro 23.739,91. La banca erogava un netto di euro 3.803,00. Il debito residuo alla data del 31.03.2023, sarà pari ad euro 31.808,74. Tale somma è data dal capitale residuo del prestito, ricavato dal piano di ammortamento.

5) Debito nei confronti di Compass Banca relativo a contratto di prestito personale [REDACTED] del 26.10.2021 del valore originario di euro 22.681,00 che prevede il pagamento di n. 42 rate da euro 581,75. Il prestito estingueva precedente esposizione sempre contratta con Compass



Banca in data 30.07.2020 del valore all'estinzione di euro 15.181,00. La banca erogava complessivamente la minore somma di euro 7.500,00. Il debito residuo come risultante dalla precisazione del credito alla data del 13.10.2022 è di euro 28.371,49.

6) Debito nei confronti di Fidelity relativo a contratto di prestito personale [REDACTED] del valore originario di euro 32.520,00 che prevede il pagamento di n. 84 rate da euro 482,91. Con detto prestito estingueva precedente posizione sempre contratta con Fidelity il 06.03.2015 dal valore all'estinzione di euro 7.847,36. Il debito residuo, precisato dalla creditrice, è di euro 17.053,55. Va tuttavia segnalato che nel mese di dicembre 2022 la finanziaria si avvaleva della decadenza dal beneficio del termine ed intimava il pagamento complessivo della somma di euro 17.436,65 di cui euro 3.866,40 per rate scadute e non pagate, euro 13.338,27 per sorte capitale residua ed euro 231,98 a titolo di penale di decadenza dal beneficio del termine.

7) Debito nei confronti di Deutsche Bank relativo a contratto di prestito personale [REDACTED] del valore originario di euro 35.934,00 che prevede il pagamento di n. 96 rate da euro 525,00. Con detto prestito estingueva precedente posizione sempre contratta con Deutsche Bank il 16.12.2015 dal valore all'estinzione di euro 14.535,05. Il debito residuo come da precisazione rilasciata dalla creditrice è di euro 30.624,00.

8) Debito nei confronti di Findomestic Banca relativo a contratto di prestito personale del [REDACTED] del valore originario di euro 50.000,00 che prevede il pagamento di rate mensili da euro 1.079,90. Con detto prestito estingueva precedente posizione sempre contratta con Findomestic il cui valore all'estinzione era pari ad euro 28.239,61 e pertanto veniva erogato la minore somma di euro 21.760,19. A seguito di



decadenza dal beneficio del termine del 07.10.2022 Findomestic richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 30.172,54;

9) Debito nei confronti di Findomestic Banca relativo a contratto di carta di credito revolving [REDACTED] del valore di fido concesso di euro 5.000,00 ed una rata di rientro mensile di euro 150,00. A seguito di decadenza dal beneficio del termine Findomestic richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 5.521,87

10) debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per tributi locali Tares/Tari non versati per euro 2.908,00. A seguito della iscrizione a ruolo delle annualità 2013-2014-2015-2016 il debito nei confronti del Comune è pari ad euro 1.775,00.

11) Debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro 2.073,37 così distinto per ente impositore:

- Comune Di Palermo Ufficio Tributi euro 645,04
- Amministrazione Finanziaria euro 321,23
- Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze euro 1.020,99
- AdE Riscossione per oneri di riscossione e Aggio euro 86,11.

12) Debito nei confronti della Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze per bolli periodo dal 2016 al 2022 per complessivi euro 1.777,23 come da precisazione resa. Tuttavia poiché le annualità 2016-2017-2019 – risultano già iscritte a ruolo e ricomprese nei carichi precisati da AdE Riscossione il debito residuo è pari ad euro 643,87

Infine si precisa che il sig. Scuderi risulta coobbligato in due contratti di finanziamento, ed in particolare:

- contratto di prestito personale n. 3186335 del 27.07.2021 stipulato con Banca Sella di cui risulta cointestatario la figlia Silvia. Il prestito



di valore originario di euro 26.290,30 prevede il pagamento di 60 rate da euro 556,50. Il prestito estingueva precedente obbligazione sempre contratta con Banca Sella dal valore all'estinzione di euro 11.290,00 e pertanto veniva erogata la minore somma di euro 15.000,00. Si specifica che il prestito risulta di fatto pagato dalla figlia che restituisce periodicamente gli importi anticipati dal padre. Il prestito è in regolare ammortamento e poiché la figlia continuerà i pagamenti secondo l'originario piano di ammortamento il debito non farà parte della instauranda procedura;

- contratto di prestito personale [REDACTED] stipulato con Unicredit Banca che prevede il pagamento di n. 84 rate da euro 197,75 di cui risulta intestatario il figlio Danilo. Il finanziamento risulta in regolare ammortamento e poiché verrà pagato integralmente dal figlio, ai fini della instauranda procedura non verrà contemplato fra le esposizioni a carico del sig. Scuderi.

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	31/07/2015	[REDACTED]	1 - Agos Ducato S.p.A.	31.380,00	417,00	15.054,74	Chirografario
Carta di credito - tutte	05/05/2011	[REDACTED]	1 - Agos Ducato S.p.A.	7.100,00	213,00	7.534,80	Chirografario
Fin. Credito al consumo	27/07/2021	[REDACTED]	4 - Banca Sella	26.290,30	0,00	0,00	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	01/04/2022	[REDACTED]	5 - IBL BANCA	48.720,00	381,00	31.808,74	Chirografario
Fin. Credito al consumo	26/10/2021	[REDACTED]	9 - Compass Banca S.p.A.	22.681,00	581,75	28.371,49	Chirografario
Fin. Credito al consumo	20/06/2018	[REDACTED]	3 - Fidelity spa	32.520,00	482,91	17.436,65	Chirografario
Fin. Credito al consumo	30/01/2019	[REDACTED]	2 - Deutsche Bank	35.934,00	525,00	30.624,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	05/10/2019	[REDACTED]	10 - Findomestic Banca	50.000,00	1.079,90	30.172,54	Chirografario
Carta di credito - tutte	13/03/2020	[REDACTED]	10 - Findomestic Banca	5.000,00	150,00	5.521,87	Chirografario
Fin. Credito al consumo	02/03/2017	[REDACTED]	8 - Unicredit S.p.A	12.687,62	0,00	0,00	Chirografario
Apertura di credito in c/c	20/12/1982	[REDACTED]	8 - Unicredit S.p.A	3.000,00		2.601,63	Chirografario
Tributi			7 - Comune di Palermo Ufficio Tributi			1.775,00	Privilegiato_mobiliare
Aggio e Oneri Riscossione			6 - AdE Riscossione/Oneri e Aggio			86,11	Chirografario
Tributi			11 - Assessorato Economia e Finanze			643,87	Privilegiato_mobiliare
Tributi			12 - AdE Riscossione/Comune di Palermo ufficio Tributi			645,04	Privilegiato_mobiliare
Tributi			13 - AdE Riscossione/Amm.Finanziaria			321,23	Privilegiato_mobiliare
Tributi			14 - AdE Riscossione/Ass.Economia e Finanze			1.020,99	Privilegiato_mobiliare



			173.618,70		3.830,56
TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale	Rata Media Mensile	% Totale	
Fin. Credito al consumo	121.659,42	70,07%	3.086,56	80,58%	
Cessione del quinto Chirografia	31.808,74	18,32%	381,00	9,95%	
Carta di credito - tutte	13.056,67	7,52%	363,00	9,48%	
Tributi	2.601,63	1,50%	0,00	0,00%	
Apertura di credito in c/c	2.504,98	1,44%	0,00	0,00%	

IV. Dati reddituali

Il sig. Scuderi, unico percettore di redditi del nucleo familiare, risulta pensionato INPS dal 2006 e percepisce una pensione media annua, comprensiva della tredicesima mensilità, di euro [REDACTED], pari ad euro [REDACTED] mensili, come è dato rilevare dalla Certificazione Unica dei redditi 2022 anno d'imposta 2021.

Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
730/2022	INPS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2021	INPS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2020	INPS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2019	INPS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2018	INPS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
730/2017	INPS	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.800,00 come di seguito espresse in tabella.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	500,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Canoni di locazione	700,00
Spese condominiali	30,00
Utenze	270,00
Spese auto-moto e trasporti	100,00
Telefoni cellulari	20,00
Servizi sanitari	30,00
Altro	100,00
TOTALE SPESE	1.800,00

Va osservato come le spese a carico del debitore siano riconducibili a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento primario dei bisogni della famiglia e risultano minori di quelle medie rappresentate dalle rilevazioni Istat che stimano le spese minime per una famiglia composta da due soggetti di età superiore ai 65 anni intorno ad euro 2.220,92 nella casistica “Tipologia Familiare Istat” e pari ad euro 1.814,16 alla voce “Aree Geografiche Istat Isole”. Risulta peraltro evidente come nel corso degli ultimi anni di crisi il debitore abbia dovuto fronteggiare oltre i maggiori costi legati alle normali esigenze sue e della moglie anche quelle scaturite dal rientro del figlio nel nucleo familiare e dall’aiuto che ancora oggi dà ai propri nipotini, così come il maggior costo a parità di consumi degli oneri a carico dato dalle utenze e dai beni di prima necessità che hanno recentemente conosciuto una crescita esponenziale.

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell’incapacità dell’odierno istante di adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo importante assumono le necessità familiari qui intese come spese necessarie per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa.



Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso. Ricorrono con ogni evidenza le condizioni di "crisi" (intesa quale "inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) ed insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) e dunque lo stato di sovraindebitamento della proponente (Cfr. art. 2 Codice della Crisi).

VI. Dati patrimoniali

Il patrimonio immobiliare del Sig. Scuderi si compone esclusivamente di una autovettura modello Suzuki X4, immatricolata nel 2007 con targa [REDACTED]. Il valore commerciale del bene si attesta in circa euro 3.175,00 ricavato dalla media tra quotazione vendita e quotazione acquisto usato dai principali siti on line specializzati.

Tabella patrimonio mobiliare Scuderi

Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
SUZUKISX4	100,00%		[REDACTED]	2007	3.175

Il sig. Scuderi è titolare di carta Poste Pay evolution n. [REDACTED] il cui saldo al 22.02.2023 è di euro 81,76.

Il sig. Scuderi è titolare di carta prepagata HYPE [REDACTED] il cui saldo al 22.02.2023 è di euro 4,05.



Risulta ancora intestatario con la sig.ra [REDACTED] di conto corrente Unicredit che come da precisazioni rese presenta un saldo negativo di euro 2.601,63.

Risulta ancora cointestatario di conto corrente n. [REDACTED] con il figlio Danilo acceso presso Unicredit Banca che al 22.02.2023 presenta un saldo negativo di euro 28,52. Si rappresenta che detto conto non risulta fra le poste precisate da Unicredit .

VII. Indicazione dei contenziosi pendenti

Il sig. Scuderi non è oggi parte di contenziosi pendenti in materia civile o tributaria.

VIII. Elenco atti di disposizione nel quinquennio ed atti impugnati dai creditori

Il Sig. Scuderi non ha compiuto nel quinquennio antecedente il deposito della presente proposta atti di disposizione del patrimonio, né risultano suoi atti impugnati dai creditori.

IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che il debitore sia meritevole della tutela invocata, dacché non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).

Le concause determinanti la condizione sovraindebitamento sono infatti da rinvenire in un progressivo deteriorarsi della condizione finanziaria, che il Sig. Scuderi non è riuscito con ogni evidenza a gestire anche in ragione della condotta gravemente colposa degli intermediari finanziari.

Come già rappresentato, dal 2017 il figlio del debitore si è infatti stabilmente trasferito dai genitori, risultando obbligato a versare mensilmente in favore dei figli e della ex moglie, come da omologa di separazione, la somma pari ad euro [REDACTED], e risultando peraltro gravato da suoi ulteriori impegni finanziari. Il reddito del figlio, pari ad euro 871,00 mensili circa non consentiva dunque allo



stesso di adempiere alle obbligazioni assunte ed in particolare per ciò che riguarda il mantenimento dei figli doveva giocoforza soccorrere il Sig. Scuderi, chiamato a ciò prima di tutto in ragione dell'affetto per i nipoti oltreché per un dovere giuridico di solidarietà in tal senso.

La condizione di sovraindebitamento dell'istante trae dunque origine in parte dalla decisione, obbligata, del figlio di trasferirsi presso la casa genitoriale dopo la separazione con la moglie non riuscendo con i propri mezzi economici a garantirsi la locazione di un nuovo immobile. Il maggior carico di costi a carico del sig. Scuderi nasceva dunque dalla necessità di aiutare il figlio nella gestione economica dei suoi due figli nati dal matrimonio.

Nel 2017, inoltre, il nucleo familiare era gravato da un ulteriore elemento di tensione economica oltre che fonte di grande preoccupazione, dacché la figlia ██████ pativa sinistro stradale che le causava la rottura del bacino del femore restando per diversi mesi in convalescenza presso l'abitazione dei genitori ed a totale carico dell'odierno debitore.

In particolare si segnala che la dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 2017 registrava un marcato aumento delle spese mediche pari ad euro ██████.

Sino al 2017, infatti, seppur con grandi sacrifici il sig. Scuderi riusciva compiutamente a gestire le spese familiari ed a far fronte con regolarità al pagamento delle obbligazioni assunte con gli istituti bancari e finanziari.

I finanziamenti erano inizialmente contratti, prima che cominciasse la fase patologica per cui il nuovo debito serviva esclusivamente per pagare debito già in essere, per finalità ritenute rilevanti quali ad esempio consentire il percorso di studi universitario alla figlia ██████ che dopo il diploma di laurea ottenuto presso l'Università di Palermo in Scienze della Comunicazione si trasferiva a Roma dove alla Luiss conseguiva un master di specializzazione. Ed ancora, il sig. Scuderi prestava nuovamente iniziale aiuto economico alla figlia quando, dopo il Master, si trasferiva a Milano dove oggi vive stabilmente essendo divenuta economicamente indipendente.

La volontà di onorare con regolarità gli impegni assunti (si tenga conto che il sig. Scuderi ha seguito a pagare regolarmente praticamente fino alla sofferta decisione di attivare la presente procedura) e cercare di garantire il soddisfacimento minimo dei bisogni della sua famiglia tuttavia portavano il



debitore a contrarre sempre più nuovo debito per pagare i ratei a carico, sicché egli entrava nella tristemente nota spirale del debito che paga altro debito.

Come detto, il sig. Scuderi riusciva a sostenere i pagamenti sino a maggio 2022, quando fattori nuovi e non prevedibili, quali l'aumento delle utenze causate dal maggior costo di approvvigionamento delle materie prime, e l'innalzamento generale del costo della vita rendevano impossibile il pagamento delle rate delle obbligazioni assunte, già invero da tempo non praticabile se non con un continuo ed ulteriore ricorso al credito sempre e colpevolmente accordato dagli istituti erogatori. In sintesi, il ricorso al credito del Sig. Scuderi, che ha sempre onorato i ratei a carico, era dapprima dettato dalla volontà di supportare i figli nei momenti di difficoltà personale e nel loro percorso di crescita. In tale fase, dato il reddito disponibile, egli si rivolgeva alla consulenza degli istituti di credito, che immancabilmente hanno proceduto ad erogazioni travalicando poi con evidenza le regole di condotta dettate dall'art. 124 bis TUB.

Il concorso di colpa degli istituti finanziari si andava poi sempre più aggravando dal momento in cui, ormai precipitato in una condizione di cartolare impossibilità di far fronte ai ratei con il reddito disponibile, seguitavano nel concedere credito all'ormai unico scopo di consentire l'estinzione di posizioni pregresse ed a fornire al sig. Scuderi una limitata liquidità ormai destinata solo a tamponare nei mesi successivi la necessità di onorare i nuovi ratei a carico.

Va osservato, infatti, che il ricorso al credito degli ultimi anni si riduceva di fatto alla mera estinzione di prestiti in essere che si risolvevano in erogazioni di poco conto se non addirittura del tutto irrisorie come nel caso dell'ultimo mutuo contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con IBL il 01.04.2022 con cui estingueva precedente cessione del 2017 sempre concessa da IBL ed a fronte della quale venivano erogati solamente euro 3.803,84 su un capitale lordo mutuato di euro 48.720,00, ed ancora il prestito Compass del 26.10.2021 con il quale estingueva precedente posizione sempre contratta con Compass meno di un anno prima il 30.07.2020 ed a fronte della quale si erogavano appena 7.500,00 euro.

Risulta del tutto evidente che, in ultimo, il comportamento delle finanziarie, protese soltanto a tutelare il rientro dei propri crediti, ha concorso



definitivamente ed in via decisiva a conclamare lo stato di crisi da sovraindebitamento del ricorrente.

A tal proposito si richiama recente pronuncia del Tribunale di Termini Imerese secondo cui *“tale rilievo deve necessariamente coordinarsi con l’art. 124 bis T.U.B., richiamato dall’art. 12 bis, comma 3bis, L. 3/2012, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Ne deriva, quindi, a carico del soggetto finanziatore, un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con la conseguenza che, qualora dalle stesse dovesse emergere l’incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell’interesse pubblico connesso al mercato creditizio; ne consegue, quale corollario del combinato disposto normativo citato, che il principale responsabile dei doveri previsti all’art. 124 bis T.U.B. sia il solo ente finanziatore, sicché il consumatore non può ritenersi responsabile del prestito concesso allorché, nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate, si sia rivolto ad un intermediario finanziario confidando nella professionalità di quest’ultimo ed, in particolare, nella propria capacità a compiere le opportune verifiche sul merito creditizio”* (Cfr. Tribunale di Termini Imerese omologa del 03.01.2023). Allo stesso modo, il Tribunale di Vicenza con provvedimento del 24/09/2020 ha affermato che *“i finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore”*. Ed ancora, il Tribunale di Napoli Nord del 27.10.2020 ha affermato che *“il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all’intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest’ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo*



fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui "la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore). Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice). Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente".

Nel corso degli ultimi anni si segnala infine che la cognata del sig. Scuderi ha regolarmente aiutato la famiglia del debitore ormai ridotta all'indigenza con versamenti periodici, ovviamente non bastevoli a superare ed a maggior ragione a risolvere definitivamente il bisogno di liquidità del nucleo familiare che ogni mese vedeva assorbita interamente la pensione dal pagamento delle rate dei prestiti.

L'assenza di colpa grave del sig. Scuderi deve dunque desumersi dagli elementi che di seguito si riepilogano:

1) L'accesso al credito si accresce in modo esponenziale nel momento in cui il nucleo familiare si trova a dover affrontare aggravati di spesa ed è comunque stato sin dall'inizio finalizzato al perseguimento di finalità non voluttuarie né



stigmatizzabili quali il supporto ai figli nei momenti di difficoltà e la realizzazione personale e professionale.

2) In tale fase, nel rivolgersi agli istituti di credito, il sig. Scuderi ha patito la negligenza/imprudenza/imperizia degli stessi, che pur dotati di diligenza qualificata hanno proceduto con successive erogazioni così imponendo a carico del debitore ratei difficilmente sostenibili se non sacrificando radicalmente il diritto ad un decoroso sostentamento;

3) In ultimo, è del tutto ascrivibile alla condotta delle finanziarie il definitivo aggravarsi della condizione debitoria, dacché il sig. Scuderi si è infine rivolto alle stesse all'unico ed evidente scopo di trovare una soluzione alla condizione di sovraindebitamento, trovando tuttavia quale unico riscontro la sola "disponibilità" ad estinguere le precedenti posizioni mediante ulteriori erogazioni.

4) La condotta del sig. Scuderi, pur ingenua ma per nulla speculativa, non è per quanto sopra tacciabile di colpa grave avendo egli di fatto aggravato la sua posizione debitoria, in ultimo, al solo scopo, evidentemente suggerito ed avallato dalle finanziarie in sede di consulenza, di ottemperare al pagamento dei ratei a carico, come di fatto è sempre avvenuto.

X. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

La Proposta prevede dunque il pagamento a favore dei creditori di complessivi euro 21.404,88 da pagarsi in 83 rate da euro 256,95. Così a fronte di un debito residuo pari ad euro 173.618,70 il sig. Scuderi provvederà al pagamento di complessivi euro 21.327,38 cui corrisponde una percentuale di soddisfazione del 12,28%



In particolare la proposta prevede il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 1.815,44, comprensivo di IVA, decurtato dell'acconto già versato da corrispondere in n 8 rate di cui le prime 7 da euro 256,95 ed una in corrispondenza della rata n. 8 da euro 16,79.

Dalla rata n. 9 seguiranno 83 rate da euro 256,95 come da tabella che segue.

- 1.** pagamento del debito nei confronti di Agos Ducato relativo al prestito personale [REDACTED] per complessivi euro 1.505,47 da pagarsi in n. 83 rate, dalla rata n. 9 da euro 18,14.
- 2.** pagamento del debito nei confronti di Agos Ducato relativo alla carta di credito prestito personale [REDACTED] per complessivi euro 753,48 da pagarsi in n. 83 dalla rata n. 9 da euro 9,08.
- 3.** pagamento del debito nei confronti di IBL Banca, per complessivi euro 3.180,87 da pagarsi in n. 83 dalla rata n. 13 da euro 38,32.
- 4.** pagamento del debito nei confronti di Compass Banca spa per complessivi euro 2.837,15 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 34,18.
- 5.** pagamento del debito nei confronti di Fidelity per complessivi euro 1.743,67 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 21,01.
- 6.** pagamento del debito nei confronti di Deutsche Bank per complessivi euro 3.062,40 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 36,90.
- 7.** pagamento del debito nei confronti di Findomestic Banca per complessivi euro 3.017,25 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 36,35.
- 8.** pagamento del debito nei confronti di Findomestic Banca per complessivi euro 552,19 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 6,65.
- 9.** pagamento del debito nei confronti di nicredit Banca per complessivi euro 260,16 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 3,13.



10. pagamento del debito nei confronti di Unicredit Banca per complessivi euro 260,16 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 3,13.

11. Pagamento integrale nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per complessivi euro 1.775,00 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 21,39.

12. Pagamento integrale nei confronti della Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanza per complessivi euro 643,87 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 7,76.

13. Pagamento integrale nei confronti di AdE Riscossione Comune di Palermo Ufficio Tributi per complessivi euro 645,04 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 7,77.

14. Pagamento integrale nei confronti di AdE Riscossione Amministrazione Finanziaria per complessivi euro 321,23 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 3,87.

15. Pagamento integrale nei confronti di AdE Riscossione Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze per complessivi euro 1.020,99 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 12,30.

16. Pagamento nei confronti di AdE Riscossione per Oneri di riscossione e Aggio per complessivi euro 8,61 da pagarsi in n. 83 rate a partire dalla rata n. 9 compresa da euro 0,10.

Debito	Creditore	Debito Residuo	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
Fin. Credito al consumo ██████████ 31/07/2015 (Chirografario)	1 - Agos Ducato S.p.A.	15.054,74	13.549,27	1.505,47	83	Dalla rata n. 9	18,14
Carta di credito - tutte ██████████ 05/05/2011 (Chirografario)	1 - Agos Ducato S.p.A.	7.534,80	6.781,32	753,48	83	Dalla rata n. 9	9,08
Cessione del quinto ██████████ del 01/04/2022 (Chirografario)	5 - IBL BANCA	31.808,74	28.627,87	3.180,87	83	Dalla rata n. 9	38,32
Fin. Credito al consumo ██████████ 26/10/2021 (Chirografario)	9 - Compass Banca S.p.A.	28.371,49	25.534,34	2.837,15	83	Dalla rata n. 9	34,18
Fin. Credito al consumo ██████████ 20/06/2018 (Chirografario)	3 - Fidelity spa	17.436,65	15.692,98	1.743,67	83	Dalla rata n. 9	21,01
Fin. Credito al consumo ██████████ 30/01/2019	2 - Deutsche Bank	30.624,00	27.561,60	3.062,40	83	Dalla rata n. 9	36,90



(Chirografario)							
Fin. Credito al consumo ██████████ (Chirografario)	10 - Findomestic Banca	30.172,54	27.155,29	3.017,25	83	Dalla rata n. 9	36,35
Carta di credito - tutte ██████████ (Chirografario)	10 - Findomestic Banca	5.521,87	4.969,68	552,19	83	Dalla rata n. 9	6,65
Apertura di credito in ██████████ (Chirografario)	8 - Unicredit S.p.A	2.601,63	2.341,47	260,16	83	Dalla rata n. 9	3,13
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	7 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	1.775,00	0,00	1.775,00	83	Dalla rata n. 9	21,39
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	6 - AdE Riscossione/Oneri e Aggi	86,11	77,50	8,61	83	Dalla rata n. 9	0,10
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	11 - Assessorato Economia e Finanze	643,87	0,00	643,87	83	Dalla rata n. 9	7,76
Mutuo chirografario (Chirografario)	12 - AdE Riscossione/Comune di Palermo ufficio Tributi	645,04	0,00	645,04	83	Dalla rata n. 9	7,77
Mutuo chirografario (Chirografario)	13 - AdE Riscossione/Amm.Finanziaria	321,23	0,00	321,23	83	Dalla rata n. 9	3,87
Mutuo chirografario (Chirografario)	14 - AdE Riscossione/Ass.Economia e Finanze	1.020,99	0,00	1.020,99	83	Dalla rata n. 9	12,30

Si rappresenta che la rata in favore di Agos sarà pari ad euro 27,22, quella a favore di Findomestic di euro 43,00, mentre per AdE Riscossione di euro 24,04.

XI. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota di reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare per come sopra quantificate restituisce infatti una prognosi di ragionevole sostenibilità.

XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Fermo restando che il Codice della Crisi, così come precedentemente la novellata L. 3/2012, non prevede in riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la condizione di ammissibilità data dalla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, il debitore ha comunque inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto alla procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del sovra indebitato.

Nel caso di specie, l'opzione liquidatoria consterebbe delle seguenti attività:

1) Ricavato dell'eventuale vendita del bene mobile registrato, il cui valore di mercato è ottimisticamente stimato in euro 3.175,00. Considerati i costi di



trascrizione e vendita, oltreché i notori ribassi legati alle vendite con modalità competitiva, il valore di liquidazione può, invero sempre ottimisticamente, stimarsi in euro 2.381,25.

2) Dalla quota disponibile del reddito della proponente, per la durata di 36 mensilità. Tale somma è orientativamente pari ad euro 259,67 mensili e dunque a complessivi euro 9.348,12.

Alla complessiva somma di euro 11.729,37 andrebbero poi sottratti i costi in prededuzione del compenso OCC pari ad euro 1.815,44.

La residua somma pari ad euro 9.913,93 sarebbe dunque destinata alla soddisfazione del credito in privilegio mobiliare che è pienamente garantita in proposta ai creditori muniti di tale privilegio ed in parte per un valore di euro 5.507,80 ai creditori in chirografo.

La complessiva proposta pari ad euro 21.327,38 è dunque senza alcun dubbio preferibile per tutti i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione controllata ed in particolare si evidenzia che ai creditori in chirografo a fronte dei 5.507,80 che otterrebbero con la liquidazione viene al contrario previsto in proposta un pagamento di complessivi euro 16.921,25.

Si fa sin d'ora presente che in caso di diniego dell'omologa il Sig. Scuderi dovrà giocoforza introdurre la procedura liquidatoria.

XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- è consumatore, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi



degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).

- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- Sono stati indicati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

XIV. Istanza di adozione delle misure cautelari e protettive

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si chiede di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito del debitore.

Per tutto quanto sopra esposto, il sig. Antonino Scuderi, *ut supra* rappresentata e difeso, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e dunque disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;



- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo li 17 marzo 2023

Sig. Scuderi Antonino

Vera ed autentica

Avv. Ettore Volpe

